CONDIZIONI GENERALI DELL'ASSICURAZIONE KASKO

I. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. Con riferimento alle presenti Condizioni Generali la compagnia assicurativa Nadejda AD, in appresso denominata "Assicuratore", assicura veicoli a motore (VM) muniti di targhe bulgare, che sono di proprietà di un soggetto fisico o giuridico specificato in polizza, in appresso denominato Assicurato.

1.1. Un soggetto che utilizza e/od è responsabile per un VM in virtù di un titolo legale - contratto di noleggio, leasing, prestito in servizio, custodia e altri, può stipulare un contratto di Assicurazione "Kasko" solo nella propria qualità di Contraente. In tale caso l'Assicurato nel contratto di Assicurazione è il proprietario di VM.

1.2. Il contratto assicurativo relativo all'assicurazione "Kasko" può essere stipulato anche in favore di terzo soggetto che dovrà essere specificamente nominato nella polizza assicurativa.

1.3. Veicoli a motore (VM) ai sensi di queste Condizioni Generali sono mezzi di trasporto su strada (mezzi di trasporto su rotaie esclusi) provvisti di proprio motore ed i rimorchi e semirimorchi agganciati ad essi, destinati alla circolazione sulle strade, filobus, macchine semoventi agricole, forestali, edili, militari, all'interno di fabbriche e altre macchine gommate o cingolate ad uso specifico.

1.4. A speciale pattuizione, l'Assicuratore può assicurare dei VM che non sono immatricolabili nonché VM sprovvisti di targhe o aventi l'immatricolazione estera.

II. COPERTURA TERRITORIALE

2. I contratti di Assicurazione stipulati sulla base delle presenti Condizioni Generali hanno l'efficacia territoriale per la Repubblica Bulgara, i paesi membri dell'Unione Europea (UE), lo Spazio economico europeo (SEE), la Confederazione Svizzera ed i paesi membri della Convenzione internazionale Carta verde.

3. Non sono coperti i rischi "Furto e Rapina" e "Doloso incendio ed esplosione" quando l'evento si sia verificato sui territori dei paesi membri della Convenzione internazionale Carta verde fatta eccezione dei paesi dell'UE, SEE e della Confederazione Svizzera.

III. ESCLUSIONI GENERALI

4. Con riferimento a queste Condizioni Generali, salve le esclusioni speciali di cui alla scelta clausola di copertura, l'Assicuratore non copre i danni causati da o in seguito a:

4.1. guerra, esercitazioni militari, tumulti o azioni di carattere bellico, azioni terroristiche, rivolgimenti, agitazioni civili, sommosse, scioperi, serrate, confisca, requisizione, nonché dalle misure di prevenzione, localizzazione o estinzione degli stessi intraprese dal governo o altra istituzione statale;

4.2. sostanze e materiali incendiari, esplosivi, infiammabili o corrodenti trasportati su un VM, salvo che esso ha tale uso speciale e l'apposito allestimento, nonché i carburanti e gli oli necessari per la circolazione del VM assicurato;

4.3. esplosioni o implosioni atomiche e nucleari, prodotti radioattivi e inquinamento da essi o radiazioni ionizzanti;

4.4. inquinamenti chimici in conseguenza di avarie in produzione o altre;

4.5. terremoto e sue conseguenze;

4.6. onda d'urto attribuibile ad aerei o altre macchine volanti procedenti a velocità sonica o ultrasonica;

4.7. scoscendimenti o crolli di falde telluriche attribuibili a lavori di scavo o costruzione ossia ad altra attività umana;

4.8. traino da un altro VM;

4.9. autopartenza di un VM in sosta senza conducente accaduta per intervenuto guasto tecnico e/o mancata considerazione delle particolarità di rilievo, strada, impianti stradali o opere lungo la strada;

4.10. recupero, trasporto e scarico VM con carro attrezzi, autocarri di trasporto auto, trasporto aereo, ferroviario e su acqua, nonché in sede di coatto recu-pero, trasporto e scarico del VM assicurato con veicoli specializzati dalle autorità statali o comunali autorizzate, nonché in sede d'utilizzo di altri dispositivi tecnici di fermo forzato da parte loro;

4.11. fermo del VM assicurato dalle relative autorità statali in conformità ai poteri che hanno;

4.12. atti intenzionali o grave negligenza dell'Assicurato, di suoi familiari o persone conviventi con lui in una dimora, suo dipendente, terzo utilizzatore del VM, del conducente del VM, persone trasportate sul VM o altri che sono stati autorizzati a riparare, custodire il VM o a svolgere altre attività le cui azioni hanno provocato l'evento assicurato;

4.13. evento assicurato inscenato o tentativo di inscenare tale;

4.14. resa di dichiarazioni false da parte dell'Assicurato circa il VM assicurato o l'evento assicurato;

4.15. guida del VM dopo l'uso di alcol o altre sostanze sedanti nonché in caso di rinuncia da parte del conducente all'alcol test, oppure se lo stesso abbandoni un sinistro stradale o faccia fallire l'alcol test;

4.16. guida del VM assicurato da una persona che al momento dell'evento assicurato non è in possesso di patente di guida valida della relativa categoria e tipologia di VM o le è stato tolto il diritto di guidare VM;

4.17. guida del VM senza un documento attestante la regolarità tecnica del veicolo al momento del verificarsi dell'evento assicurato;

4.18. il commettere di reato premeditato con il VM assicurato;

4.19. sinistro stradale causato da un conducente che al momento del verificarsi dell'evento assicurato tentava di eludere responsabilità penale o penale-amministrativa;

4.20. guida del VM messo fuori circolazione secondo le modalità stabilite;

4.21. sottrazione VM ai sensi dell'art. 206 del Codice penale;

4.22. circolazione VM oltre le strade della rete stradale e viaria statale o provinciale, su strade o territori inondati, su tratti stradali chiusi, vietati alla circolazione e all'uopo segnalati;

4.23. penetrazione di acqua, fango e altro a causa di mancata considerazione delle norme per l'utilizzo o di specifiche condizioni di strada o climatiche;

4.24. grandini o piogge che hanno provocato danni agli interni di veicoli aperti (convertibili) e altri simili se sono lasciati scoperti o con tettuccio (schiebedach), vetro del VM schiuso;

4.25. sul rivestimento dell'interno nel VM assicurato da fumatori;

4.26. qualsiasi evento qualora si provasse in modo ineluttabile che all'atto di stipula dell'Assicurazione il VM è stato pubblicato per la ricerca dalle autorità competenti come illegalmente tolto sia all'interno che fuori della Bulgaria;

4.27. qualsiasi evento in caso di accertata non autenticità e/o interventi sul numero del telaio del VM assicurato non dichiarati all'atto di stipula del contratto di Assicurazione;

4.28. inosservanza di un precetto dell'Assicuratore e/o di un'autorità competente per l'eliminazione delle cause per il rischio di danni;

4.29. partecipazione del VM in qualsiasi tipo di gare, allenamenti, prove e altre iniziative di natura ad alto rischio;

4.30. violazione e/o inosservanza delle norme per l'uso e la riparazione del VM;

4.31. corrosione, consumo, usura, abrasione, fatica e altre cause normali o dell'uso. Se in seguito di tali cause si verificasse un evento assicurato, i conseguenti danni vengono risarciti ad eccezione del complesso/componente, che ha generato l'evento;

4.32. l'Assicuratore non deve il risarcimento per danni quando il VM non è presentato per l'ispezione nei casi disciplinati nelle presenti Condizioni Generali;

4.33. non sono coperti danni su elementi, unità e gruppi del VM assicurato non presentati per l'ispezione all'Assicuratore;

4.34. non è coperto il danneggiamento di elementi da un evento assicurato intervenuto quando gli stessi abbiano subito danno da un precedente evento assicurato e non sia stato rimosso o dopo l'eliminazione non sia stato presentato per l'ispezione dall'Assicuratore;

4.35. danneggiamento di macchine semoventi agricole, forestali, edili, militari, all'interno di fabbriche e altre macchine gommate o cingolate ad uso specifico, intervenuto nel corso dell'utilizzo secondo il loro uso tecnico a meno che non sia accordato diversamente;

4.36. quando il soggetto cui l'Assicurato ha prestato il VM riservandosi la proprietà su esso, ovvero il soggetto cui l'Assicurato ha prestato in utilizzo il VM violino una delle clausole di questo capitolo;

4.37. precluso utilizzo, svalutazione, mancati benefici, ritardi inutili, penali e altri danni indiretti;

4.38. quando i danni siano l'esito di tutte le altre cause che non sono di responsabilità dell'Assicuratore a seconda delle presenti Condizioni Generali.

IV. RISCHI COPERTI

5. Con riferimento a queste Condizioni Generali risarcibili dall'Assicuratore sono i danni concretizzati nella perdita totale, danno parziale o totale del VM assicurato costituenti l'esito diretto di un rischio coperto dalla polizza l'estensione della copertura concordandosi per la selezione di una delle clausole seguenti:

5.1. **Clausola B – Kasko base;**

Con riferimento a questa clausola l'Assicuratore copre danni sul VM assicurato cagionati da:

5.1.1.1. incendio e/o esplosione scoppiato/i durante la sosta del VM e motore spento;

5.1.2. calamità naturali: temporale, uragano, grandine, alluvione, pioggia torrenziale, tuono e fulmine, caduta accidentale di rami, alberi e altri oggetti in seguito alle predette calamità naturali; azione di onde marine, scoscendimenti o crolli di falde telluriche, danneggiamento dall'accumulo naturale di neve e ghiaccio.

Esclusioni speciali:

Con riferimento a questa clausola, fatti salvi i casi enunciati nel capitolo Eslusioni generali, l'Assicuratore non liquida un indennizzo assicurativo per lo smarrimento o danno anche nei casi di:

5.1.3. incendio e/o esplosione in seguito a malfunzione tecnica;

5.1.4. doloso incendio o esplosione;

5.1.5. danneggiamenti in seguito alla mancanza o congelamento di acqua / liquido refrigerante e/o olio.

5.2. **Calusola E – Kasko esteso;**

Con riferimento a questa clausola l'Assicuratore copre danni sul VM assicurato cagionati da un evento assicurato enunciato nella Clausola B, nonché:

5.2.1. incendio e/o esplosione scoppiato/i in sede di accensione e funzionamento del motore in sosta come anche durante la circolazione del VM;

5.2.2. incendio e/o esplosione scoppiato/i in seguito a malfunzione tecnica;

5.2.3. sinistro stradale in fase di circolazione o stato di sosta;

5.2.4. atti maligni intenzionali di terzi (vandalismo) concretizzati in effetto meccanico, chimico o altro sul VM assicurato.

Esclusioni speciali:

Con riferimento a questa clausola, fatti salvi i casi enunciati nel capitolo Eslusioni generali, l'Assicuratore non liquida un indennizzo assicurativo per lo smarrimento o danno anche nei casi di:

5.2.5. abbandono del luogo del sinistro nei casi in cui per l'incidente intervengono necessariamente gli organi del Ministro dell'Interno;

5.2.6. doloso incendio o esplosione;

5.2.7. danneggiamenti in seguito alla mancanza o congelamento di acqua/ liquido refrigerante e/o olio;

5.2.8. lavori di carico-scarico, imballo poco utile o insufficiente, fissaggio irregola-re, sovraccarico o sistemazione irregolare del carico trasportato, nonché dallo spostamento del carico durante la circolazione o sosta.

5.3. **Clausola F – Furto e rapina**

Con riferimento a questa clausola l'Assicuratore copre danni in seguito a:

5.3.1. Furto dell'intero VM;

5.3.2. Rapina dell'intero VM;

Esclusioni speciali:

Con riferimento a questa clausola, fatti salvi i casi enunciati nel capitolo Eslusioni generali, l'Assicuratore non liquida un indennizzo assicurativo per lo smarrimento o danno anche nei casi di:

5.3.3. sistema di allarme antifurto malfunzionante, smontato o non attivato;

5.3.4. VM lasciato schiuso e/o non chiuso a chiave, e/o a motore acceso, e/o se le chiavi di accensione fossero nel blocchetto di avviamento o all'interno del compartimento, e/o i documenti di immatricolazione fossero lasciati nel VM;

5.3.5. furto o rapina di singoli gruppi, componenti e unità del VM;

5.3.6. furto o rapina di cose e oggetti reperibili a bordo del VM;

5.3.7. furto di carburante od olio;

5.3.8. furto, rapina o smarrimento di chiavi e/o telecomando del sistema d'allarme, dispositivo di immobilizzazione, nonché le spese ad essi legate per la messa in regolarità dei sistemi di chiusura e/o segnalazione e/o bloccaggio;

5.3.9. furto o rapina ove, prima del verificarsi dell'evento, fosse smarrita una chiave e/o telecomando del sistema d'allarme, dispositivo di immobilizzazione, salvo che l'Assicuratore fosse immediatamente informato e l'Assicurato avesse intrapreso tutte le necessarie misure a preservare l'autoveicolo contro l'asportazione illecita e avesse presentato il VM all'Assicuratore per l'accertamento delle misure adottate;

5.3.10. furto o rapina del VM sino all'atto di sua immatricolazione presso la MC.

5.4. **Clausola T – Kasko totale;**

Con riferimento a questa clausola l'Assicuratore copre danni sul VM assicurato cagionati da un evento assicurato enunciato nelle clausole B, E e F, nonché:

5.4.1. doloso incendio e esplosione;

5.4.2. furto per scasso di sistema audio fisso ulteriormente installato, dietro pagamento di premio aggiuntivo.

Esclusioni speciali:

Con riferimento a questa clausola l'Assicuratore non liquida un indennizzo assicurativo per i danni enunciati nel Capitolo Esclusioni generali e le Esclusioni speciali di cui alle Clausole E e F, nonché in caso di furto di sistema audio fisso con pannello rimovibile ulteriormente installato quando l'Assicurato non presenti il pannello all'Assicuratore, eccettuato il rischio di doloso incendio e esplosione del VM.

V. STIPULA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

6. Il contratto d'Assicurazione è stipulato sulla base di compilata e sottoscritta dal richiedente da assicurare Proposta - questionario su modello dell'Assicuratore.

7. L'Assicurato è tenuto a denunciare in modo preciso e esaustivo tutte le sostanziali circostanze a lui note e rilevanti per il rischio.

7.1. Sostanziali sono considerate tutte le circostanze per le quali l'Assicuratore ha posto domanda per iscritto nella Proposta-questionario.

8. La Proposta-questionario compilata dal richiedente da assicurare, le Condizioni Generali, le Condizioni Speciali e tutti gli addenda, corrispettivi e altri emessi fanno parte integrante del contratto d'Assicurazione.

9. All'atto di stipula del contratto d'Assicurazione il richiedente da assicurare esibisce all'Assicuratore in originale:

9.1. carta di circolazione auto, ossia

9.2. ove il VM sia neocomprato - fattura, contratto di compravendita, atti doganali o altro documento attestante la proprietà sul VM;

9.3. documento d'identità della persona che stipula l'Assicurazione;

9.4. All'atto di stipula del contratto d'Assicurazione l'Assicuratore provvede all'ispezione e rilievo del VM al fine della sua identificazione, individuazione dello stato tecnico nonché presenza di danni e mancanze in essere. Il sopralluogo viene eseguito non prima di 3 (tre) giorni lavorativi precedenti alla data d'inizio dell'Assicurazione. Il sopralluogo eseguito viene attestato con il rilascio di un rapporto da parte dell'Assicuratore.

9.5. L'Assicuratore può rinunciare alla stipula dell'Assicurazione qualora il VM sia in cattiva condizione tecnica.

10. Un requisito obbligatorio per la copertura dei rischi di cui alle clausole F e T per vetture e autocarri con peso totale fino a 3,5 tonnellate nonché per furgoni e autobus fino a posti 15+1 è la presenza di sistema d'allarme antifurto operativa dotato di dispositivi di segnalazione luminosi e/o acustici. La presenza di dispositivo di immobilizzazione non abolisce il requisito per la presenza di sistema d'allarme antifurto.

10.1. A giudizio l'Assicuratore può richiedere l'installazione di sistemi o dispositivi di sicurezza e protezione accessori o di natura diversa.

11. Se all'atto di stipula dell'Assicurazione l'Assicurato avesse consapevolmente denunciato in maniera inesatta o avesse sottaciuto una circostanza alla cui sussistenza l'Assicuratore non avrebbe stipulato il contratto, all'Assicuratore spetta il diritto di risolvere unilateralmente il contratto entro un mese dal venire a conoscenza della circostanza. L'Assicuratore ritiene la quota pagata del premio e può richiederne il pagamento per il lasso fino alla risoluzione del contratto.

12. Se la circostanza consapevolmente denunciata in maniera inesatta o sottaciuta fosse di natura tale che l'Assicuratore avrebbe stipulato il contratto ma a patti diversi, questi può richiederne la modificazione. Tale diritto può essere esercitato entro un mese dal venire a conoscenza della circostanza. Se l'Assicurato non accettasse la proposta di modificazione, il contratto viene risolto l'Assicuratore ritenendo la quota pagata del premio e può richiederne il pagamento per il lasso fino alla risoluzione del contratto.

12.1. Nelle ipotesi di cui ai p.ti 11 e 12, ove l'Assicurato avesse stipulato il contratto a mezzo di procuratore o per conto di terzo soggetto, è sufficiente che la circostanza occultata fosse nota all'Assicurato od al suo procuratore rispettivamente al terzo soggetto.

13. Quando nelle ipotesi di cui ai p.ti 11 e 12 si dovesse verificare un evento assicurato coperto sulla base dei patti contrattuali, l'Assicuratore può ridurre o ricusare del tutto la liquidazione di risarcimento.

VI. DURATA, RISOLUZIONE E MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

14. Il contratto d'Assicurazione viene stipulato per un periodo indicato in polizza, entra a vigere dalla data e ora del giorno fissato per inizio, e scade alle ore 24:00 del giorno designato per termine della durata assicurativa.

15. La copertura assicurativa produce i suoi effetti ove sia pagato il premio assicurativo totale o l'accordata prima rata di esso in caso di pagamento rateato del premio e una volta che siano soddisfatti i requisiti riportati nel Capitolo V, p.ti 9.4, 10 e 10.1.

16. L'efficacia del contratto d'Assicurazione può essere cessata in anticipo in ogni momento:

16.1. dall'Assicuratore tramite l'invio di preavviso scritto di sette giorni all'Assicurato;

16.2. dall'Assicurato o suo rappresentante tramite l'invio di preavviso scritto di sette giorni e riconsegna della polizza assicurativa originale all'Assicuratore.

17. In caso di contratto assicurativo anticipatamente risolto:

17.1. su iniziativa dell'Assicuratore, questi rimborsa all'Assicurato una rispettiva quota del premio assicurativo calcolata in modo proporzionale per il tempo dalla risoluzione dell'assicurazione alla scadenza della sua durata (nei casi in cui sia pagato il premio per il tempo fino alla scadenza della sua durata).

17.1.1. se la risoluzione avvenga per la condotta colpevole da parte dell'Assicurato, il calcolo viene effettuato secondo tariffa a breve periodo deducendo le spese sostenute dall'Assicuratore.

17.2. su iniziativa dell'Assicurato - questi ha il diritto al rimborso di una quota del premio assicurativo, dedotto il premio dovuto per il tempo dall'inizio dell'Assicurazione alla sua risoluzione, calcolata secondo tariffa a breve periodo e previa deduzione delle spese sostenute.

17.3. il rimborso del premio previsto nei punti precedenti è a patto che non siano stati liquidati e/o non stiano per essere liquidati risarcimenti.

18. In caso di trasferimento della proprietà sul VM il contratto d'Assicurazione viene risolto a far data dal trasferimento salvo che il nuovo proprietario voglia subentrare nei diritti contrattuali e informi per iscritto l'Assicuratore entro 7 giorni dalla data di trasferimento della proprietà sul VM.

18.1. L'Assicuratore può acconsentire che il nuovo proprietario entri nei diritti dell'Assicurato, richiedere la modificazione del contratto assicurativo o non approvare la variazione intervenuta nella proprietà e risolvere il contratto assicurativo.

18.2. il nuovo proprietario è solidalmente responsabile per la quota non pagata del premio fino al subentro.

18.3. l'Assicuratore può richiedere il premio dal cedente fino a che il trasferimento non gli venga comunicato.

19. Se il contratto d'Assicurazione sia stipulato in difetto di interesse assicurato, il contratto s'intende nullo. Se durante il periodo di validità contrattuale decada l'interesse assicurato, il contratto viene automaticamente risolto e l'Assicurato può richiedere il rimborso dei premi pagati per il tempo dalla data di risoluzione del contratto alla data di scadenza della sua durata, salvo che sapesse o dovesse aver saputo della decadenza dell'interesse assicurato.

19.1. dai premi rimborsabili di cui al p. 19 l'Assicuratore deduce le spese sostenute.

VII. SOMMA ASSICURATA

20. La somma assicurata viene determinata in leva e, a volontà esplicita dell'Assicurato, in euro.

21. La somma assicurata del VM è concordata fra l'Assicuratore e l'Assicurato e non può eccederne l'effettivo valore alla data di stipula del contratto di Assicurazione.

22. L'effettivo valore del VM è determinato dall'anno di costruzione, stato tecnico dell'autoveicolo, suo aspetto esteriore e chilometraggio percorso, a seconda di metodologia approvata dall'Assicuratore.

22.1. L'effettivo valore del VM acquisito in stato nuovo è il suo prezzo da fattura qualora sia scaduto un periodo non maggiore di 6 /sei/ mesi dalla data fattura emessa dall'azienda importatrice ufficiale del VM nella Repubblica Bulgara o dall'azienda costruttrice, o da un commerciante dall'estero.

22.2. In ogni altro caso il valore effettivo del VM viene determinato secondo valutazione peritale in ottemperanza alla metodologia vigente dell'Assicuratore.

23. Qualora la somma assicurata fosse maggiore del valore effettivo del VM assicurato, la responsabilità dell'Assicuratore è limitata all'importo del valore reale del VM. L'Assicuratore si riserva i diritti sulla quota del premio che corrisponde in modo proporzionale alla differenza tra la somma assicurata e il valore reale.

24. Qualora la somma assicurata fosse minore del valore effettivo del VM assicurato e lo stesso fosse danneggiato, il risarcimento viene determinato in base al rapporto fra la somma assicurata e il valore reale.

25. In ogni caso la responsabilità dell'Assicuratore è limitata all'ammontare della somma assicurata ma non oltre il valore effettivo del VM alla data del verificarsi dell'evento assicurato.

26. Alla somma assicurata può essere integrato anche il valore delle apparecchiature accessorie stabilmente installate sul VM, determinata in base a metodologia dell'Assicuratore, alla luce di valore totale non eccedente il 25% della somma assicurata, ivi compreso

26.1. alla luce di valore totale non eccedente il 5% della somma assicurata per sistema audio fisso ulteriormente installato.

27. In caso di liquidazione risarcimento per danno parziale al VM il mezzo s'intende assicurato in misura pari alla differenza tra la somma assicurata iniziale ed il risarcimento liquidato fatti salvi i casi in cui l'Assicuratore abbia il diritto di regresso nei confronti di ignoti autori.

28. In caso di rimborsato indennizzo assicurativo l'Assicurato ha il diritto di assicurare ulteriormente il VM fino alla somma assicurata inizialmente stabilita previo risarcimento dei danni, effettuazione di sopralluogo da parte dell'Assicuratore, ove ciò fosse necessario, e pagamento di premio assicurativo aggiuntivo.

29. Qualora l'Assicurato non avesse assicurato ulteriormente il VM per l'ammontare del risarcimento liquidato, in caso di successivi danni il risarcimento viene stabilito in conformità al p. 27. Tale principio non è applicato nei casi in cui l'Assicuratore abbia il diritto di regresso nei confronti di ignoti autori.

VIII. PREMIO ASSICURATIVO

30. Il premio assicurativo è determinato dall'Assicuratore sulla base della tariffa vigente all'atto di stipula del contratto d'Assicurazione e può essere adeguato mediante sconti o integrazioni.

31. Il premio assicurativo è conteggiato nella stessa divisa in cui è stabilita la somma assicurata e viene pagato nel suo controvalore in leva in base al tasso di cambio centrale della Banca Nazionale Bulgara alla data del pagamento.

32. Il premio assicurativo è dovuto un'unica volta all'atto di stipula del contratto di Assicurazione oppure a rate.

33. In caso di accordato pagamento rateizzato la prima rata viene pagata all'atto di stipula del contratto mentre quelle successive – secondo schema riportato in polizza.

34. Nel caso l'Assicurato / Contraente non paghi una rata scaglionata entro il termine accordato il contratto d'assicurazione viene risolto alle ore 24:00 del 15° giorno a far data dalla scadenza.

35. Nel caso l'Assicurato / Contraente paghi la rata scaglionata dovuta oltre la scadenza fissata in polizza ma prima che sia scaduto il termine di quindici giorni, l'assicurazione resta a vigere alle condizioni alle quali è stipulata.

36. Se fosse convenuto il pagamento a rate del premio assicurativo e si dovesse verificare un evento assicurato prima che lo stesso fosse versato in toto, l'ammontare della quota non pagata diventa richiedibile l'Assicurato essendo tenuto a pagarla prima della liquidazione dell'indennizzo assicurativo.

37. In Assicurazioni della durata inferiore a un anno il premio assicurativo dovuto viene calcolato sulla base di tariffa a breve periodo dell'Assicuratore e non è possibile scaglionarlo.

38. Qualora nel periodo di efficacia contrattuale il rischio assicurato si dovesse aumentare in maniera significativa, l'Assicuratore può richiedere il rialzo del premio assicurativo o la risoluzione del contratto.

39. L'Assicuratore non deve un'indennità per premi irregolarmente o scorrettamente pagati.

IX. FRANCHIGIA

40. Con una pattuizione a parte fra le parti è possibile stipulare il contratto d'assicurazione a patto di franchigia dell'Assicurato per ogni danno.

41. La misura della franchigia può essere stabilita sulla base di selezionata somma o quota percentuale.

42. In caso di franchigia l'Assicurato paga un premio assicurativo ridotto stabilito dall'Assicuratore.

43. L'importo di franchigia convenuto viene dedotto dall'importo di ogni indennizzo assicurativo.

X. RINNOVO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, SISTEMA BONUS-MALUS

44. In caso di rinnovo del contratto d'Assicurazione il premio assicurativo viene adeguato mediante sconto o integrazione / applicazione del sistema bonus-malus / in funzione della storia di danneggiamento dell'Assicurato di cui a polizze precedenti, a seconda di tariffa in atto dell'Assicuratore.

44.1. Applicazione sistema Bonus:

44.1.1. In caso di rinnovo di un contratto assicurativo che è stato in vigore per un periodo non inferiore a 1 /un/ anno, per lo stesso o un periodo maggiore e qualora non sia stata fatta una richiesta e rimborsato o stia per essere rimborsato il risarcimento, come anche nei casi in cui l'Assicuratore ha il diritto di esercitare il regresso, l'Asscurato si avvale della riduzione del premio assicurativo – Bonus;

44.1.2. Nel caso di rinnovo del contratto d'Assicurazione con Bonus applicato e conseguente presentazione di richiesta afferente alla polizza precedente, l'Assicuratore ha il diritto di richiedere il rimborso dell'importo del Bonus concesso.

44.1.3. Il Bonus viene applicato esclusivamente in relazione a polizze che stanno per scadere e tali rinnovate stipulate alle condizioni delle Clausole E e T;

44.1.4. Non è possibile applicare il Bonus a polizze di altre società assicurative;

44.1.5. Il diritto di Bonus acquisito non è delegabile ad altri.

44.2. Applicazione sistema Malus:

44.2.1. Al rinnovo di un contratto d'Assicurazione, se fosse stata fatta una richiesta in relazione alla polizza precedente e liquidato o stia per essere liquidato il risarcimento, salvi i casi in cui l'Assicuratore può esercitare il regresso, l'Assicurato paga il premio assicurativo rialzato – Malus a seconda di tariffa in atto dell'Assicuratore;

44.2.2. Il Malus viene applicato entro 24 mesi dal termine della copertura dell'utima polizza.

XI. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO

Durante l'efficacia del contratto d'Assicurazione l'Assicurato è tenuto:

45. A custodire e utilizzare il VM con la premura del buon gestore, a mantenerlo in buono stato tecnico e a rispettare le norme tecniche per il suo uso.
46. A prendere misure per la protezione del VM assicurato contro i danni, a rispettare le prescrizioni e le indicazioni dell'Assicuratore e delle autorità competenti relative all'eliminazione delle fonti di pericolo per la provocazione di danni.
47. A richiesta da parte dell'Assicuratore, a garantire l'accesso all'Assicuratore al VM per l'ispezione, rilievi e controllo del suo stato tecnico entro 5 /cinque/ giorni lavorativi, nonché a adempiere alle prescrizioni date dall'Assicuratore attinenti alla regolarità tecnica del VM.
48. All'abbandono del VM assicurato, a non lasciare a bordo le chiavi, il telecomando del sistema d'allarme, il pannello del sistema audio fisso ulteriormente installato, ove quest'ultimo ne sia dotato, e/o la carta di circolazione auto, e/o un documento di proprietà, e sempre a chiuderlo a chiave e attivare il sistema d'allarme antifurto dell'autoveicolo.
49. A comunicare per iscritto all'Assicuratore durante l'efficacia dell'Assicurazione il verificarsi di ciascuna delle congiunture seguenti:

49.1. tutti i cambiamenti e circostanze intervenuti dopo la stipula dell'assicurazione diversi da quelli inizialmente dichiarati;

49.2. l'impegno del VM in garanzia di un debito in favore di una banca o qualsiasi altro creditore;

49.3. per ogni attentato o smarrimento, danneggiamento, distruzione o cambio di chiavi di serraggio del VM, chiavi di accensione, dispositivi di telecomando per la chiusura centrale, sistema d'allarme e dispositivo di immobilizzazione, documenti di proprietà, carta di circolazione auto - parte I e/o parte II o targhe di matricola.

50. Le comunicazioni di cui al p. 49 vengono inviate in forma scritta all'Assicuratore senza indugio ma non oltre 3 /tre/ giorni lavorativi a partire dalla data del verificarsi / venire a conoscenza della circostanza o della variazione dei dati.
51. L'Assicurato / utilizzatore del VM è tenuto a presentarsi all'Assicuratore al fine della trascrizione delle modifiche in un addendum alla polizza assicurativa. Dopo la sottoscrizione dell'addendum viene effettuata un'ispezione di controllo del VM da un rappresentante dell'Assicuratore.
52. In caso di mancato assolvimento degli obblighi dell'Assicurato di cui ai punti precedenti del Capitolo XI, l'Assicuratore può ridurre o rinunciare la del tutto liquidazione di un indennizzo assicurativo col verificarsi dell'evento assicurato, nonché a risolvere unilateralmente la polizza assicurativa.

XII. OBBLIGHI DELLE PARTI COL VERIFICARSI DI UN EVENTO ASSICURATO

53. In caso del verificarsi di un evento assicurato, l'Assicuratore è tenuto:

53.1. ad accogliere la comunicazione scritta, i documenti ad essa allegate e formare una pratica;

53.2. a provvedere all'ispezione e valutazione dei danni nella presenza dell'Assicurato o suo rappresentante;

53.3. a comunicare per iscritto all'Assicurato tutti i documenti necessari che dovrà presentare per provare la richiesta in termini di ragione ed entità;

53.4. a liquidare all'Assicurato il risarcimento entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento di tutti i documenti richiesti;

53.5. entro il periodo di cui al p. 53.4. a informare per iscritto l'Assicurato in caso di rinuncia a liquidare il risarcimento significando i motivi per questo.

54. In caso del verificarsi di un evento assicurato, l'Assicurato è tenuto:

54.1. a prendere ogni misura finalizzata alla riduzione e/o contenimento dei danni al VM assicurato;

54.2. ad avvisare immediatamente tutte le autorità di stato competenti, secondo la tipologia dell'evento assicurato avvenuto (polizia, i servizi per la sicurezza antincendio e difesa della popolazione o altri), ad assolvere tutti i propri obblighi enunciati nelle presenti Condizioni Generali, nel Codice della strada e gli altri atti normativi, nonché a richiedere il rilascio dei rispettivi documenti attestanti l'evento, eccettuando i casi in cui tali non sono rilasciati per impedimenti normativi in atto o per l'insussistenza di possibilità legale della loro fornitura;

54.3. ad avvisare immediatamente l'Assicuratore al telefono di servizio 24 ore su 24 riportato nella polizza assicurativa;

54.4. ad avvisare e in forma scritta l'Assicuratore ma non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dal verificarsi / venire a conoscenza dell'evento. In caso di furto o rapina e doloso incendio e esplosione tale periodo è di 24 ore;

54.5. a esplicare le circostanze alle quali si è verificato l'evento assicurato in sede di presentazione della richiesta per il danno, nonché a consegnare all'Assicuratore i documenti da lui richiesti relativi all'accertamento dell'evento e dell'entità dei danni;

54.6. L'Assicurato è tenuto a conservare il VM danneggiato per l'ispezione dell'Assicuratore nelle sue condizioni immediatamente dopo l'evento assicurato avvenuto. A tale riguardo:

54.6.1. l'Assicurato o suo rappresentante non possono intraprendere la riparazione o atti di eliminazione di danni al VM danneggiato da un evento assicurato prima che i danni fossero già accertati da un rappresentante dell'Assicuratore;

54.7. ad assistere all'Assicuratore o suo rappresentante al fine di accertare l'entità dei danni precedentemente alla loro eliminazione;

54.8. a comunicare immediatamente all'Assicuratore ogni risarcimento ottenuto dal produttore del danno, terzo soggetto o altro Assicuratore quando l'Assicurato ha da ricercare il risarcimento diretto o indiretto dall'Assicuratore per danni sul VM per i quali può richiedere il risarcimento anche ad altri soggetti;

54.9. in caso del verificarsi di un evento assicurato all'estero, a precoordinare con l'Assicuratore gli interventi di conservazione del VM nelle condizioni dopo il verificarsi dell'evento e/o gli interventi di eliminazione di danni sul VM;

54.10. a prestare l'assistenza all'Assicuratore nell'esercizio dei suoi diritti, a intervenire al salvataggio del VM assicurato che comprendono l'indicazione delle necessarie misure, la conduzione di trattative e/o la conclusione di transazioni in nome dell'Assicurato in relazione a pretese di o nei confronti di terzi, nonché la partecipazione in relazione a tali pretese in liti giudiziarie o altre.

55. In caso di presentazione di una richiesta per la liquidazione di risarcimento l'Assicurato deve esibire all'Assicuratore i documenti seguenti:

55.1. la polizza assicurativa;

55.2. la carta di circolazione del VM;

55.3. delega del conducente del VM che lo abilita di guidare il VM assicurato (per VVM di proprietà di soggetti giuridici, nonché VVM di proprietà di soggetti fisici quando l'autorizzazione è in forma scritta);

55.4. documenti attestanti l'evento assicurato redatti secondo modalità stabilite dall'Assicuratore e/o dagli appositi organi del potere;

55.5. in caso d'impossibilità oggettiva di procurarsi di documenti, l'Assicurato è tenuto a esplicare in una dichiarazione scritta le circostanze dell'evento assicurato, cause presunte, nomi e recapiti di testimoni;

55.6. l'Assicuratore accoglie la richiesta di danno su dichiarazione dell'Assicurato fino a due volte durante il periodo dell'Assicurazione e fino a tre particolari principali per ciascuna di esse;

55.7. spiegazione scritta del conducente del VM sulle circostanze circa il verificarsi dell'evento assicurato;

55.8. in caso di danno totale – una prova per la cessazione dell'immatricolazione del VM;

55.9. in caso di furto:

55.9.1. decreto della Procura per la sospensione o l'estinzione di un procedimento penale avviato in occasione di asportazione illecita del VM, oppure decreto d'accusa;

55.9.2. documento di acquisizione del VM, tutte le chiavi del VM, dispositivi di telecomando per la chiusura centrale, sistema d'allarme, dispositivo di immobilizzazione e/o altre apparecchiature d'allarme antifurto;

55.9.3. in caso di furto di un sistema audio fisso ulteriormente installato - documento di acquisizione e pannello rimovibile se il sistema ne è dotato;

55.9.4. delega secondo modello dell'Assicuratore munita di autentica notarile delle sottoscrizioni, in virtù di cui l'Assicurato autorizza l'Assicuratore a disporre del VM.

56. Qualora alla presentazione di una richiesta di danno l'Assicurato si fosse servito di frode o inganno, nonché in caso di mancato assolvimento da parte dell'Assicurato dei suoi obblighi di cui al presente capitolo, l'Assicuratore può ricusare la liquidazione totale o parziale dell'indennizzo assicurativo e/o risolvere l'assicurazione senza rimborsare il premio assicurativo.

XIII. ISPEZIONE DEL VM DANNEGGIATO

57. L'ispezione, i rilievi e la descrizione dei danni al VM sono eseguiti dall'Assicuratore o suo rappresentante previo accoglimento della presentata richiesta scritta / pretesa nella presenza dell'Assicurato o suo rappresentante.
58. In caso di rilevata necessità è possibile eseguire uno o più sopralluoghi complementari.
59. L'Assicurato è tenuto a garantire la possibilità di esaminare il VM entro 5 /cinque/ giorni feriali a partire dalla data della richiesta di danno.
60. In fase di sopralluogo vengono verificati il numero di targa del VM, il numero del telaio, vengono fatti i rilievi del VM e viene redatto un inventario - referto relativo ai danni rilevati che viene sottoscritto dalle due parti. Un esemplare dell'inventario dei danni viene consegnato all'Assicurato.

XIV. INDENNIZZO ASSICURATIVO

61. Ove la somma assicurata sia accordata in divisa liberamente convertibile, i danni alla componente valutaria sono risarciti in leva secondo il tasso di

cambio centrale della Banca Nazionale Bulgara alla data del pagamento.

62. Nel caso di danno parziale al VM assicurato l'indennizzo assicurativo viene determinato in uno dei seguenti modi selezionato dall'Assicurato:

62.1. per un VM che alla data d'inizio della copertura assicurativa ha l'età di fino a 4 /quattro/ anni, a partire dalla data di prima immatricolazione:

62.1.1. L'eliminazione dei danni presso "un'Officina ufficiale", rappresentante della relativa fabbrica di VM nel paese, proposta dall'Assicuratore;

62.1.2. L'eliminazione dei danni presso "un'Officina di fiducia" diversa da quella del rappresentante della fabbrica per il paese, proposta dall'Assicuratore;

62.1.3. L'eliminazione dei danni presso un'officina a scelta dell'Assicurato previa presentazione e coordinamento con l'Assicuratore di documenti di spesa/ fatture il cui importo non superi quello dell'officina ufficiale per la fabbrica;

62.1.4. Valutazione peritale dell'Assicuratore.

62.2. per un VM che alla data d'inizio della copertura assicurativa ha l'età di oltre 4 /quattro/ a 8 /otto/ anni, a partire dalla data di prima immatricolazione:

62.2.1. L'eliminazione dei danni presso "un'Officina di fiducia" diversa da quella del rappresentante della fabbrica per il paese, proposta dall'Assicuratore;

62.2.2. L'eliminazione dei danni presso un'officina a scelta dell'Assicurato previa presentazione e coordinamento con l'Assicuratore di documenti di spesa/ fatture il cui importo non superi quello della "Officina di fiducia" per la fabbrica.

62.2.3. Valutazione peritale dell'Assicuratore;

62.2.4. Sulla base di calcolato valore assicurativo minimo del VM e previo pagamento di premio complementare per tutte le autovetture e autocarri con peso totale fino a 3,5 t., furgoni e autobus fino a posti 15+1, l'Assicurato ha la possibilità di:

62.2.5. Eliminazione dei danni presso "un'Officina ufficiale", rappresentante della relativa fabbrica di VM nel paese, proposta dall'Assicuratore;

62.2.6. Eliminazione dei danni presso un'officina a scelta dell'Assicurato previa presentazione e coordinamento con l'Assicuratore di documenti di spesa/ fatture il cui importo non superi quello dell'officina ufficiale per la fabbrica.

62.3. per un VM che alla data d'inizio della copertura assicurativa ha l'età di oltre 8 /otto/ fino a 12 /dofici/ anni, a partire dalla data di prima immatricolazione:

62.3.1. Eliminazione dei danni presso "un'Officina di fiducia" diversa da quella del rappresentante della fabbrica per il paese, proposta dall'Assicuratore;

62.3.2. Eliminazione dei danni presso un'officina a scelta dell'Assicurato previa presentazione e coordinamento con l'Assicuratore di documenti di spesa/ fatture il cui importo non superi quello della "Officina di fiducia".

62.3.3. Valutazione peritale dell'Assicuratore.

62.4. per un VM che alla data d'inizio della copertura assicurativa ha l'età di oltre 12 /dodici/ anni, a partire dalla data di prima immatricolazione:

62.4.1. Valutazione peritale dell'Assicuratore.

63. Danno totale del VM assicurato sussiste quando per l'effetto di un evento assicurato l'indennizzo assicurativo superi il 70% del valore effettivo del VM alla data del verificarsi dell'evento assicurato.

64. L'importo delle spese per la riparazione occorrente viene stabilito sulla base di:

64.1. fattura pro-forma emessa da un'officina, previamente concordata e approvata dall'Assicuratore;

64.2. valutazione peritale dell'Assicuratore.

65. In caso di danno totale l'Assicuratore liquida la somma assicurata o il resto di essa ma non oltre il valore reale del VM alla data del verificarsi dell'evento assicurato, ridotta con il valore dei gruppi, componenti e unità conservati e idonei all'uso.

66. In caso di liquidazione risarcimento per danno totale il contratto di assicurazione viene risolto.

67. In caso di furto o rapina del VM l'Assicuratore liquida la somma assicurata riferibile alla polizza o il resto di essa ma non oltre il valore effettivo del VM alla data del verificarsi dell'evento assicurato.

68. Prima della liquidazione del risarcimento per furto o rapina l'Assicurato si impegna a presentare una delega su modello dell'Assicuratore, con autentica notarile, con cui autorizza l'Assicuratore a disporre del VM nel caso lo stesso fosse reperito.

68.1. se prima della liquidazione del risarcimento il VM fosse reperito, l'Assicurato è tenuto a comunicarlo all'Assicuratore entro 3 /tre/ giorni dal venire a conoscenza;

68.2. se dopo la liquidazione del risarcimento il VM sottratto fosse reperito e secondo la delega conferita a norma del p. 68, l'Assicuratore gestisce il ritiro dell'autoveicolo dalle autorità competenti. In tale caso l'Assicuratore avvisa per iscritto l'Assicurato e lo impegna entro 14 /quattordici/ giorni a dichiarare se vuole riavere il VM rimborsando il risarcimento liquidato unitamente all'interesse legale dalla data di esborso indennizzo assicurativo, nonché le spese di restituzione e custodia del VM;

68.3. ove l'Assicurato non esercitasse il proprio diritto di cui al punto precedente, l'Assicuratore può disporre del VM rinvenuto sulla base del mandato conferito e delle clausole del contratto assicurativo fino all'importo dell'indennizzo assicurativo liquidato;

68.4. se si accertasse che dopo la liquidazione del risarcimento di furto o rapina del VM lo stesso fosse reperito e restituito all'Assicurato, ossia quest'ultimo avesse ricostituito in un modo qualsiasi il proprio possesso o avesse disposto del VM senza aver informato l'Assicuratore entro il termine di cui al p. 68.1., allora l'Assicurato è tenuto a rimborsare all'Assicuratore il risarcimento erogato unitamente all'interesse legale dalla data di liquidazione dell'indennizzo assicurativo;

68.5. Se il VM rubato fosse reperito con arrecati danni coperti in riferimento alla clausola scelta in forza di cui è stipulato il contratto di assicurazione, l'Assicuratore è tenuto al risarcimento di essi.

69. In caso di furto per scasso di sistema audio fisso ulteriormente installato l'Assicuratore risarcisce l'importo dello stesso secondo il suo valore stabilito nella proposta-questionario, ma non oltre il suo valore effettivo alla data del verificarsi dell'evento assicurato.

70. In caso del verificarsi di un evento assicurato entro i confini della Repubblica Bulgara per il cui effetto il VM assicurato non sia in grado di circolare a propria marcia, solo previo coordinamento, l'Assicuratore fa fronte delle spese del suo trasporto al punto più vicino sul territorio della Repubblica Bulgara dove i danni possono essere eliminati oppure al domicilio. La copertura è limitata a 2 /due/ volte durante l'efficacia contrattuale, e percorso totale fino a 250 km.

71. In caso del verificarsi di un evento assicurato oltre i confini della Repubblica Bulgara per il cui effetto il VM assicurato non sia in grado di circolare a propria marcia, solo previo coordinamento, l'Assicuratore fa fronte delle spese di:

71.1. riparazione provvisoria necessaria al sicuro procedimento del VM al territorio della Repubblica Bulgara per un ammontare non eccedente il 10% della somma assicurata del VM assicurato;

71.2. trasporto del VM al punto più vicino sul territorio della Repubblica Bulgara dove i danni dove i danni possono essere eliminati oppure al domicilio dell'Assicurato. Le spese di trasporto sono limitate a 2 /due/ volte durante l'efficacia contrattuale al limite complessivo di fino al 10% della somma assicurata del VM assicurato ma non oltre leva 1.000;

71.3. La copertura supplementare di cui sui p.ti 69 e 70 è prestata esclusivamente per VVM assicurati in ordine alle Clausole E e T.

72. Dal risarcimento aggiudicato vanno dedotte le somme che l'Assicurato ha percepito o percepirà dai terzi responsabili del danno provocato al VM.

73. L'Assicurato subisce a proprio carico i danni in ragione della franchigia concordata in polizza.

74. Se il VM deperito o danneggiato ha un'altra Assicurazione valida che copre lo stesso rischio con un altro/i Assicuratore/i, la comp. ass.va Nadejda AD è tenuta a risarcire la sola parte dei danni proporzionale al rapporto della somma assicurata associabile alla presente polizza al totale delle somme assicurate riferibili a tutte le polizze.

75. La liquidazione dell'indennizzo assicurativo avviene entro 15 /quindici/ giorni dalla presentazioni di tutti i documenti richiesti dall'Assicuratore e altri legati all'accertamento dell'evento assicurato e dell'entità dei danni;

75.1. quando i danni siano eliminati presso un riparatore a scelta dell'Assicurato, la liquidazione dell'indennizzo assicurativo avviene anche previa esibizione del VM per l'ispezione e l'accertamento della loro riparazione.

76. In ogni caso l'importo complessivo dei risarcimenti liquidati e/o da liquidare durante il periodo di efficacia del contratto assicurativo non può superare la somma assicurata. Nell'importo totale dei risarcimenti non sono compresi i risarcimenti riguardo cui l'Assicuratore abbia realizzato del tutto per misura i propri diritti di regresso nei confronti del produttore del danno.

77. L'indennizzo assicurativo viene erogato all'Assicurato od a terzo beneficiario se all'atto di stipula dell'Assicurazione tale sia nominato, ovvero ad un soggetto da loro autorizzato in virtù di espressa procura autenticata nelle sottoscrizioni.

XV. DEFINIZIONI

78. Ai fini delle presenti Condizioni Generali sono applicate le seguenti definizioni:

78.1. **Incendio** - comparsa di fuoco sorto in un focolaio all'uopo non ponderato o uscitone e in grado di propagarsi a mezzo di propria energia;

78.2. **Fulmine** - scarica elettrica fra una nube fortemente elettrizzato e la terra (compr. oggetti sulla terra) ad effetto devastante, alta temperatura, tensione elettrica e ingente intensità di corrente elettrica;

78.3. **Esplosione** - scarica di energia subitanea provocata dalla tendenza di gas o vapori all'espansione;

78.4. **Temporale** - vento a velocità di oltre 15 m./sec.;

78.5. **Uragano** - vento a velocità di oltre 30 m./sec.;

78.6. **Grandine** - precipitazione di pezzi di ghiaccio di varie dimensioni e forme;

78.7. **Пороен дъжд** - падане на обилни количества дъжд за кратко време;
78.8. **Наводнение** - разливане на обилни количества вода в резултат на бързо топене на сняг или лед, интензивни валежи или продължителни дъждове, разливане на реки вследствие на повишаване нивото на водата, скъсване на диги, дамби и други съоръжения;
78.9. **Свличане на земни маси** - отделяне и движение на земни маси под въздействието на тежестта им и на подземни и повърхностни води; в дефиницията не се включват срутвания и свличания на земни маси, причинени от човешка дейност;
78.10. **Срутване на земни маси** - внезапно, бързо и еднократно падане на обилни количества земни маси и скални късове от масивни склонове или откоси вследствие на дълбоко разрушаване на скалите, разхлабване на вътрешните им връзки и дълбоко разместване; в дефиницията не се включват срутвания, причинени от човешка дейност;
78.11. **Морски вълни** - динамично и непрекъснато променливо състояние на водни маси;
78.12. **Натрупване на сняг и/или лед** - повреждане от тежестта на натрупване на обилни количества сняг върху единица площ;
78.13. **Пътно-транспортно произшествие** - събитие, при което е причинена телесна повреда или смърт на хора, повреждане на имущество, товар или други вреди, свързани с движението на превозно средство по пътя;
78.14. **Умишлени действия на трети лица (вандализъм)** - умишлени действия на трети лица, при които е причинено повреждане на ПС;
78.15. **Кражба** - отнемане на цялото ПС от владението на собственика или на упълномощено от него лице, без съгласието на собственика или на упълномощеното от него лице, с намерение за противозаконно присвояване;
78.16. **Кражба с взлом** - кражба, извършена чрез разрушаване, разкъртване или разчупване на преграда, която е предназначена да възпрепятства проникването в помещение, или чрез използване на намерен ключ, фалшива ключ или друго подобно средство;
78.17. **Грабеж** - отнемане на ПС от владението на собственика или на упълномощено от него лице, без съгласието на собственика или на упълномощеното от него лице, с намерение за противозаконно присвояване, като за целта се използва сила или се заплашва с използване на сила;
78.18. **Отвличане** - противозаконно отнемане на движима вещ, която не е собственост на извършителя.

XVI. ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЮРИСДИКЦИЯ И ПРАВО НА РЕГРЕС
79. Всички права, произтичащи от настоящото Застраховане, се погасяват с изтичането на 3 (три) години от настъпването на застрахователното събитие.
80. Всеки спор между страните се урежда по пътя на преговорите, а при невъзможност за постигане на съгласие – от компетентния български съд, съобразно действащото българско законодателство.
81. С изплащането на застрахователното обезщетение Застрахователят встъпва в правата на Застрахования срещу причинителя на вредата до размера на платеното обезщетение.
81.1. Отказът на Застрахования от правата му срещу трети лица не е валиден спрямо Застрахователя.

XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
82. Настоящите Общи условия могат да бъдат допълвани или изменяни въз основа на писмено споразумение между страните, отразено в застрахователната полица или в приложенията към нея.
83. Настоящите Общи условия са одобрени съгласно чл. 348 от Кодекса за застраховането и са неразделна част от застрахователния договор.

Настоящите Общи условия са одобрени от Съвета на директорите на ЗК Надежда АД на 19/12/2013 г., изменени и допълнени на 29/05/2015 г. и на 28/01/2016 г.

Днес, ..., аз, долуподписаният/ата .....

получих подписан екземпляр от Общите условия към полица

№ .....

и се съгласявам с тях.

Предал: ЗК Надежда АД .....
/подпис/

Получил: .....
/подпис/